



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
Servizio Legale e Normazione

Ai Presidi di Scuola

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri di Eccellenza

Ai Presidenti dei Centri di Servizio

Ai Presidenti di Biblioteca

Al Presidente di IANUA

e, p.c. ai Responsabili
amministrativi delle relative
strutture

Oggetto: Spese di rappresentanza – colazioni/pranzi di lavoro
Quote di iscrizione di singoli docenti ad associazioni scientifiche

Si informa che recenti sentenze della Corte dei Conti hanno dichiarato l'irregolarità di alcuni conti giudiziali resi da agenti contabili dell'Ateneo (segretari amministrativi di dipartimento), relativamente all'esercizio finanziario 2014, e di conseguenza, hanno condannato personalmente i medesimi al rimborso, in favore dell'Amministrazione, delle c.d. spese "non ritenute scaricabili".

Le spese contestate dai magistrati contabili sono state essenzialmente quelle qualificate, nei conti resi dai suddetti segretari, "di rappresentanza" e, in particolare, quelle riferite a "**colazioni e pranzi di lavoro**".

La decisione è stata assunta anche ai sensi del "*Regolamento concernente le spese di rappresentanza e per l'effettuazione di manifestazioni culturali*", emanato con D.R. 7.6.2004, n. 188, contenente la disciplina in base alla quale sono state *illo tempore* rendicontate tali spese ritenute in contrasto con le disposizioni applicabili dall'organo di controllo.

Il suddetto Regolamento è stato sostituito nel 2016 con il "*Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e delle spese di funzionamento per riunioni degli organi collegiali di governo e per lo svolgimento di convegni e conferenze*" (D.R. n. 3169 del 3.10.2016), al fine di adeguarne i contenuti al nuovo assetto statutario e organizzativo e al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e

analitica adottati dall'Ateneo, nonché a seguito degli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti la quale, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, ha avuto modo di approfondire in diverse occasioni l'argomento relativo alle "spese di rappresentanza".

Ai sensi del nuovo Regolamento sono spese di rappresentanza quelle "che l'Ateneo ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, in quanto finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali" (art. 1, lett a).

L'art. 2 del predetto Regolamento dispone inoltre che:

1. Finalità propria delle spese di rappresentanza è la proiezione dell'Ateneo all'esterno, nel panorama nazionale e internazionale, anche in relazione all'esigenza di manifestarsi in modo rappresentativo e di mantenere o accrescere il prestigio acquisito.
2. A titolo esemplificativo, tali spese possono essere sostenute in occasione di:
 - a) cerimonie istituzionali quali quelle per l'inaugurazione dell'anno accademico o per il conferimento di lauree honoris causa, ed iniziative di comunicazione istituzionale;
 - b) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
 - c) incontri ufficiali del rettore o dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2 [ovvero preside di scuola, direttore di dipartimento, presidente di centro di servizio, presidente di biblioteca], con soggetti esterni qualificati, aventi rilevanza pubblica, idonea ad accrescere il prestigio dell'Ateneo".

Ciò premesso, è utile ricordare, in questa sede, alcuni principi enunciati dalla Corte dei Conti nelle sentenze sopra indicate:

- "l'inclusione in apposito regolamento di spese definite di rappresentanza, non può determinare di per sé la legittimità delle stesse ove esse non risultino riconducibili alle finalità dell'ente pubblico";
- "cene, pranzi, colazioni di lavoro non sono configurabili come spese di rappresentanza in quanto si riferiscono, in gran parte, a pasti consumati negli incontri occasionati dallo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa dei docenti universitari, che sono chiamati anche a collaborare con colleghi provenienti da altre Università o esponenti delle società che operano nei vari progetti di ricerca";
- "i pranzi, le cene e le colazioni di lavoro in questione rispondono più propriamente a libere scelte personali di sentita cordialità e convivialità nell'ambito dei rapporti di lavoro, senza il carattere dell'ufficialità e dell'eccezionalità che qualificano invece le spese di rappresentanza. Trattasi cioè di spese non funzionali all'accrescimento dell'immagine dell'Università all'esterno e non produttive di apprezzamento dell'azione dell'Università nella comunità in generale e in quella scientifica e di ricerca in particolare";
- "il personale docente dell'Università costretto per motivi di servizio a recarsi fuori sede dovrebbe avere titolo al trattamento di missione che comprende le spese di vitto e viceversa le stesse considerazioni valgono per il personale di altri Atenei a Genova per motivi di servizio"¹.

Alla luce di quanto sopra esposto, le colazioni i pranzi e le cene di lavoro, che non rivestono il carattere dell'ufficialità o, comunque non perseguono le finalità di cui all'art. 2 del vigente regolamento in

1 In questo caso deve essere tuttavia osservato che il principio così espresso è applicabile allorché il pubblico dipendente di altra sede raggiunga Genova nell'esclusivo interesse dell'ente di appartenenza; laddove invece la missione del pubblico dipendente 'esterno' sia svolta nell'interesse dell'Università di Genova o anche nell'interesse concorrente dell'Ateneo genovese e dell'altro ente il rimborso delle spese della missione stessa da parte dell'Università di Genova si può ritenere ammissibile.

materia, non sono qualificabili come spese di rappresentanza e pertanto non possono essere effettuate con fondi iscritti nel bilancio di Ateneo in quanto fondi pubblici.

Quanto invece al pagamento delle **quote di iscrizione di singoli docenti ad associazioni o società scientifiche** si ritiene necessaria l'inerenza della spesa ai compiti istituzionali della struttura e del docente in ragione del ruolo significativo che tali associazioni o società rivestono nel campo dell'avanzamento della ricerca in aree disciplinari di interesse del dipartimento, con particolare riferimento alle opportunità di confronto nazionale ed internazionale che esse assicurano.

Alla luce di quanto sinora precisato, l'iscrizione del docente può essere posta a carico della dotazione finanziaria del dipartimento su istanza di effettuazione della spesa ovvero dietro richiesta documentata di rimborso della quota già versata; all'istanza il docente dovrà allegare una dichiarazione attestante il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) la partecipazione a un convegno dipende direttamente dal versamento della quota associativa;
- b) il versamento della quota associativa permette il conseguimento di risparmi in termini di sconto per la partecipazione a convegni organizzati dalla società o associazione ovvero per l'acquisto di materiale scientifico;
- c) il versamento della quota associativa consente di acquisire materiale scientifico, bollettini, riviste e in genere documentazione di interesse, utili allo svolgimento delle ricerche condotte in dipartimento.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione del pagamento, il Collegio dei Revisori, nel corso delle verifiche dipartimentali, ha evidenziato "l'opportunità di effettuare la spesa per l'iscrizione ad associazioni o ordini professionali, nel caso sia obbligatoria per l'espletamento delle attività istituzionali, mediante le ordinarie procedure di spesa (in particolare, previa adozione di determina dirigenziale, o altro atto assimilato, che espliciti le ragioni della ridetta iscrizione)". Non appare pertanto ammissibile il rimborso della quota di iscrizione tramite fondo economale.

Resta fermo, inoltre quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del "Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell'Università degli studi di Genova" emanato con D.R. n. 4530 del 30.12.2016"².

Non pare infine superfluo precisare che non rientrano nella nozione di "spese di rappresentanza" le "spese per l'organizzazione e lo svolgimento di convegni e conferenze di carattere scientifico" disciplinate dal Titolo III del citato "Regolamento", nonché quelle sostenute per la partecipazione a congressi, convegni, seminari e analoghe iniziative tenute a Genova da parte di personale esterno a questa Università, in

2 Testo del comma: "La spesa di iscrizione per la partecipazione ad un Congresso non è spesa per missione o mobilità formativa ma costituisce spesa di acquisto per servizi e come tale è gestita dal responsabile dei centri di gestione. Qualora tuttavia la partecipazione a un convegno sia correlata ad una missione o alla realizzazione di un'iniziativa di mobilità formativa e il pagamento della quota di iscrizione sia anticipato dall'interessato e debitamente documentato, il relativo rimborso è effettuato con le stesse modalità degli altri rimborsi previsti per la missione o la mobilità nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Il rimborso della quota di iscrizione è consentito con le stesse modalità, anche qualora l'interessato abbia espressamente rinunciato agli altri rimborsi spettanti. In ogni caso è data facoltà agli interessati di richiedere tutti i rimborsi e l'eventuale trattamento economico spettante mediante compilazione di un'unica richiesta ovvero di un'unica comunicazione per i soggetti che non necessitano di incarico o autorizzazione".

applicazione dell'art. 4 comma 1 del già citato *“Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell'Università degli studi di Genova”* emanato con D.R. n. 4530 del 30.12.2016”³.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti

IL RETTORE
Prof. Paolo COMANDUCCI

³ Testo del comma: *“E' data facoltà al personale in servizio presso l'Ateneo genovese e presso le altre Amministrazioni dello Stato, inviato in missione in Italia e/o all'estero, di chiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate relative al viaggio ed ai trasporti, all'alloggio ed ai pasti. Nel solo caso di missione all'estero superiori a un giorno inclusive di un viaggio l'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare la corresponsione di una somma come determinata nell'allegata tabella 3 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio ed uso di mezzi di trasporto pubblici urbani e del taxi”*.